

Un lago, una civiltà:

# IL GARDA

I

A CURA DI  
GIORGIO BORELLI



BANCA POPOLARE DI VERONA

PAOLA LANARO SARTORI

La pesca sul Garda in età moderna:  
aspetti giuridici, sociali ed economici



on ducale in data 27 febbraio 1433 (m.v.) il Senato veneziano decretava «Lacus Gardae sit et esse intelligatur et debeat de iurisdictione, et territorio veronensi... deliberandoque in facto piscandi in lacu predicto observetur, et fiat sicut hactenus extitit observatum», determinazione che veniva ribadita dopo pochi giorni, il primo marzo 1434.<sup>1</sup> Una lunga contesa sorta tra Veronesi e Bresciani per il controllo del lago dava tuttavia luogo nel 1455 ad un nuovo intervento veneziano. La parte del 9 novembre 1455 tornava a sottolineare la giurisdizionalità veronese delle acque, ma nel contempo aggiungeva, in un'ottica compromissoria, che i Veronesi potevano pescare, navigare e commerciare a loro piacere per il lago pagando i dazi ed egualmente potevano fare i Bresciani.


Le disposizioni emesse da Venezia circa il Benaco confermavano quindi in  *toto*  l'antico regime giuridico vigente, regime che affondava le sue radici nel diritto feudale. Mentre in età romana la pesca era completamente libera, nell'alto Medioevo con la formazione dei regni romano-germanici, essa divenne uno  *jus*  dello stato che lo concedeva a chi voleva.<sup>2</sup> Sul Garda i sovrani concessero molti privilegi di pesca a comuni ed a privati, nonché ad enti ecclesiastici. Così per diploma di Carlo Magno i monaci di S. Zenone avevano privilegi su gran parte delle rive bresciane del Garda ed eguali diritti avevano il principe d'Arco e il principe vescovo di Trento per le tratte all'imboccatura del Sarca a Ponale.<sup>3</sup> Ebbero pure larghi privilegi Scovolo, Sirmione, Peschiera; Lazise ottenne il diritto di pescare ovunque nel lago dall'imperatore Ottone I<sup>4</sup> ed eguale privilegio Ottone I concesse a Maderno. Privilegi questi che furono in gran parte confermati di volta in volta dagli imperatori e dai signori che nel fluire della storia si trovarono a governare l'area lacuale. Passato, dunque, il lago sotto la dominazione veneziana, la Serenissima, nella sua politica cauta e rispettosa delle autonomie locali, si guardò bene dall'intervenire in materia di privilegi di pesca.<sup>5</sup> Con la parte del 1434 Venezia non volle in alcun modo selezionare i titoli di legittimità vantati dai comuni o dai privati, ma ritenne valido ogni diritto di pesca concesso dalle precedenti autorità. Al di fuori delle zone in cui l'esercizio della pesca era stato accordato a comuni o a privati, la pesca rimaneva del tutto libera. A tale principio la Dominante si attenne strettamente per tutto l'arco della sua storia.

L'avocazione dei diritti di pesca da parte dei comuni doveva però costituire un elemento perturbatore nelle relazioni tra le varie comunità del lago. Sotto il profilo economico i privilegi di pesca rappresentavano una fonte di reddito non trascurabile. Quello che colpisce è però il vedere come essi venissero gelosamente difesi sul piano istituzionale. Il microcosmo lacuale, quasi vivendo i diritti di pesca come ultimi segni

delle gloriose libertà comunali, interpretò gli antichi diritti di regalia come elementi peculiari della sua realtà storica. È quindi con pervicace puntigliosità che le comunità rivierasche ne tutelarono e ne imposero il rispetto. Gli archivi comunali dei piccoli centri del Garda conservano tuttora numerose le carte testimonianti la legittimità dei loro diritti e le lunghe liti esperite contro quanti tali diritti non rispettavano. Significativo il caso di Bardolino, nel cui archivio comunale sono depositate centinaia di carte afferenti un lungo processo intentato dalla comunità contro un gruppo di pescatori di Garda sorpresi a pescare illecitamente nelle peschiere del comune.<sup>6</sup> Le elevate spese a cui andavano incontro le comunità pur di affermare un loro antico privilegio evidenziano appunto il significato sovrastrutturale che lo *ius piscandi* aveva assunto nella sensibilità collettività. È evidente che nel difendere una concessione di pesca le comunità difendevano anche un reale interesse economico, ma è altrettanto vero che non erano solo motivazioni economiche a provocare l'intervento unanime degli uomini di una comunità e a fare sì che quegli stessi si sobbarcassero a spese elevate in lunghi e logoranti contenziosi. Una netta risoluzione di tali dissidi era difficilmente raggiungibile dato che la determinazione dei confini delle rive e delle acque di pertinenza dei comuni si rifaceva alla tradizione orale e quindi appariva spesso incerta, ma anche quando i confini sembravano rigidamente fissati, rimaneva pur sempre difficoltoso determinarli tecnicamente nello spazio mobile delle acque.

Come in altri grandi bacini lacuali, anche sul Garda i comuni o i privati, laddove esistevano, titolari di diritti di pesca avevano sviluppato il sistema della cessione all'incanto dell'esercizio della pesca nelle varie poste. Così come accadeva per i boschi, i prati etc. anche lo sfruttamento delle peschiere veniva ceduto mediante pubblico incanto.<sup>7</sup> Come si è già osservato, questo costituiva una occasione di guadagno non indifferente per i piccoli centri rivieraschi. Sirmione, ad esempio, nella anagrafe del 1611 denuncia una entrata dalla concessione delle sue peschiere di lire venete 2.066. Nello stesso anno le peschiere affittate dal comune di Peschiera danno una entrata di lire ven. 6.049.<sup>8</sup> Attesa la scarsità delle testimonianze pare comunque illusorio tentare di tracciare una tipologia del funzionamento di questo meccanismo. Tanto più che nel corso di quattro secoli il contratto di affitto delle peschiere dovette pur subire un certo numero di modifiche. I superstiti atti delle Vicinie di alcuni centri lacuali testimonierebbero comunque l'incanto diretto delle peschiere da parte delle comunità. Essi danno inoltre i nomi dei conduttori e dei mallevadori, indicano i canoni degli affitti e i loro termini temporali – in media tre anni –; purtroppo solo in casi rari elencano i capitoli accessori. A Bardolino, ad esempio, nel 1620 si mettono all'incanto i *canelli* e le rive del comune dal rio Cornesello ai confini con Garda con l'obbligo per il conduttore di non potere fare i *canelli* se non dopo il mese di settembre e di tagliare annualmente le canne all'inizio di marzo.<sup>9</sup> Parimenti il comune si obbliga a «mantener la pescaggione nelli lochi affittati, così che niuno che vi sia oltre il conduttore e di giorno e di notte possi in quelli pescare, et se accadesse che alcuno vi pescasse senza licenza del conduttore sia tenuto esso comun a tutti gli danni, che potisse patire il conduttore». <sup>10</sup> Disarticolati sono pure gli elementi che i medesimi atti delle Vicinie offrono per la ricostruzione della fisionomia dei rapporti tra conduttore e pescatori. Attraverso il documento sopra ricordato e attraverso altri frammenti di processi cinquecenteschi si evince, in via indiretta, che il conduttore esercitava la

Costoro della riva di d'altura di una linea per il B.  
di piedi settanta tra in l'acqua e più bassa piedi  
d'altura circa l'acqua, e adducendo fuori sono per




pesca o personalmente o in società con altri e che nelle peschiere da lui condotte altri pescatori vi potevano pescare solo previa sua autorizzazione e dietro corresponsione di una parte del pescato variante dalla metà a un terzo. Tuttavia se si considera l'atto notarile del 1452 attestante la nascita della Corporazione degli Originari di Garda, Torri e Sirmione,<sup>11</sup> il sistema di esazione dei diritti sul lago pare diverso, basato cioè sul numero degli attrezzi da pesca. Nel rispetto di una tradizione comune a molti laghi, i pescatori dei centri succitati, associatisi per prendere in locazione perpetua la peschiera di S. Vigilio da alcuni privati titolari della stessa, si impegnarono a versare per fitti passati non pagati un *tot* corrispondente al numero e alla qualità delle reti. Vale a dire gli uomini di Sirmione 9 lire per ogni rete da sardine, quelli di Garda 27 lire e 200 sardine, 4 lire e 10 soldi per ogni *brossolo* (rete sciabica), 6 lire per ogni *avolarolo* (orarolo) e 18 lire per ogni *bertovello* (simile alla *nassa* ma di forma conica); infine quelli di Torri 14 lire per ogni rete da sardine, 4 lire per ogni rete da carpione, altre 4 lire per ogni *avolarolo* e 1 lira per ogni *brossolo*. A tale proposito i conduttori di Garda dovevano eleggere un esattore che tenesse conto di tutte le reti e della loro qualità e così dovevano fare quelli di Torri e di Sirmione.<sup>12</sup>

In tutti i casi i diritti di pesca e la loro cessione costituivano per le comunità una buona entrata economica; nello stesso tempo i conduttori venivano a disporre di una area di pesca riservata e quindi più redditizia. Ecco perché le domande di investitura di *jus piscandi* da parte tanto di comuni come di privati furono ricorrenti per tutta l'età veneta. Ad esempio nel 1502 è S. Felice a chiedere l'investitura della pesca nelle sue pertinenze; dopo pochi decenni è la volta di Portese e nel 1586 di Manerba. Ma in tutti questi casi, anche se in un primo tempo i magistrati alle Rason Vecchie concessero l'investitura, le sentenze furono in seguito tagliate dal Senato.<sup>13</sup> Appellandosi alle parti del 1434 e del 1455 che preservavano la libertà di pesca ovunque sul lago con la sola eccezione degli antichi privilegi preesistenti, i comuni lacuali o la stessa Verona ricorsero contro le disposizioni a favore di nuove investiture, ottenendone immediatamente la cassazione. Che poi i comuni interessati non osservassero le revoche e continuassero ad affittare rive e peschiere lo dimostra apertamente una informazione cinquecentesca sui numerosi usurpi in tema di *jus piscandi* compiuti da molti comuni bresciani.<sup>14</sup>

Purtuttavia, resta valida l'osservazione che nonostante la tendenza delle magistrature veneziane interessate a cedere il diritto di esercizio di pesca a quanti lo richiedevano dietro pagamento di un congruo canone, di fronte alle pervicaci sollecitazioni e rimostranze delle comunità lacuali il Senato ne decretava ogni volta l'annullamento e tornava a ribadire il principio della pesca libera e comune a tutti.

## 2. LA DISCIPLINA DELLA PESCA

La ricordata ducale del 1433 (m.v.) che decretava il rispetto della tradizione in materia di pesca e quella del 1455 che stabiliva che Veronesi e Bresciani potessero a loro piacere pescare nel Benaco, vennero a legalizzare nel lungo termine – e forse contro lo spirito della Dominante – uno stato di perenne anarchia sul lago. Con specifico riferimento alla disciplina della pesca, le due parti costituivano degli ostacoli insormontabili per un più razionale e pertanto più fruttuoso rendimento dell'attività



La costa del Lago a Pai.

peschereccia. Il *climax* di costante dissidio tra le comunità veronesi e quelle bresciane turbava ogni volontà tesa alla conservazione di determinate specie ittiche rendendone quindi vana una possibile attuazione pratica.<sup>15</sup> Di disposizioni protettive dei periodi di riproduzione o degli habitat lacustri o regolamentative dell'entità delle catture si hanno frequenti esempi negli statuti perugini e comaschi.<sup>16</sup> Anche se in misura minore, ciò è vero anche per quanto riguarda il Garda. Tuttavia la diversità di criteri perseguiti da Brescia e Verona, oltre che dal provveditore di Salò, nell'emanare i divieti portava a fare sì che nelle medesime acque coesistessero disposizioni antitetiche col risultato che i pescatori potevano evaderle entrambe.

Negli statuti bresciani le disposizioni protettive del novellame e dei periodi di produzione vietavano la cattura di esemplari non adulti (inferiori a un'oncia di peso) e proibivano la pesca da metà maggio a metà giugno e da metà agosto a metà ottobre.<sup>17</sup> Al contrario gli statuti veronesi tacevano in merito, ma al silenzio supplirono i numerosi interventi del Consiglio cittadino, il quale con sensibilità si direbbe oggi ecologica ma anche in un'ottica di pianificazione economica tese a razionalizzare la pesca in tutto il Benaco. Già nel 1465 il Consiglio veronese approvò l'interdizione della pesca di carpioni e sardelle al tempo degli amori. Benché accolta in un primo tempo positivamente, la parte fu in seguito tagliata dal Senato,<sup>18</sup> sollecitato in questo senso dai ricorsi dei pescatori i quali dichiararono essere tale divieto di grande danno per i più poveri tra loro. Anzi con decreto immediato il Senato ordinò ai rettori di Verona di restituire le reti e di assolvere dalla pena alcuni uomini di Gargnano sorpresi a pescare al tempo delle freghe.<sup>19</sup> Ancora nel 1490-1491 Verona elaborò un serie di capitoli tesi alla regolamentazione della pesca.<sup>20</sup> Ma anche questa volta i capitoli approvati dal Senato nel marzo, vennero revocati nell'agosto dello stesso anno, avendo udito il Senato in contraddittorio gli oratori di Salò ed avendo riconosciuto che detti ordini avrebbero arrecato pregiudizio ai pescatori più poveri, ancorché essere contrari alla parte del 1433. Le norme in questione erano comunque precise ed organiche. Fondamentalmente tendevano a proteggere la pesca dall'abuso dell'esercizio dell'attività al tempo di fregolo (e di questo si indicavano i periodi con riferimento ad ogni specie ittica) e dell'uso di reti a strascico o a maglia troppo fitta.<sup>21</sup> Al Capitano e ai vicari del lago era dato infine l'incarico di sorvegliare e di imporre il rispetto delle norme.

La mancanza di una regolamentazione ordinata per le acque del Benaco e soprattutto il mancato rispetto dei periodi di frega e la cattura del novellame provocarono forse degli squilibri ecologici – o meglio il timore che ciò accadesse – se il 12 maggio 1494 si registra un intervento veneziano interdicante e la cattura di esemplari giovani e l'uso di determinate reti come *altanele*, *schiavole* e *avolaroli*, affinché il lago ritornasse ad essere «abundante de pessi per comun comoditate».<sup>22</sup> Ma sul rispetto della ducale pare lecito dubitare: negli anni seguenti le parti e i proclami anche di rettori ribadenti i suddetti capitoli si susseguono ad un ritmo serrato tale da lasciare intuire quanto poco efficaci fossero nella realtà. La penuria di pesce potrebbe essersi acuita attorno alla metà del sedicesimo secolo. In tali decenni la scarsità di pesce destò viva preoccupazione negli organi veneziani e nelle autorità veronesi, i quali temevano, a giusta ragione, che la penuria facesse lievitare i prezzi oltre che causare disordini nel regolare rifornimento del mercato cittadino. Nel 1548 i







Palazzo patrizio in Riva.

membri del Consiglio civico decisero di intervenire nuovamente nella materia. Dopo avere ascoltato alcuni uomini di Sirmione, Garda, Torri e Malcesine circa la pesca sul Benaco, essi decretarono nuove norme: in particolare vietarono l'uso di *re pendenti e travalli*, reti atte alla pesca di scarabine (giovani delle sardelle), la pesca nei giorni di festa, il ricorso a reti come il *sardenaro* in determinate zone del lago, la cattura di carpioncelli e trotelle, e di scarabine tra luglio e settembre.<sup>23</sup> Infine, elemento innovativo, si obbligarono i pescatori a dare in nota ai vicari le quantità del pescato da sei libbre in su. Le pene contro i trasgressori contemplavano il sequestro delle reti e del pescato e l'imprigionamento per sei mesi nelle carceri veronesi.


I capitoli in questione non trovarono però l'approvazione veneziana e il loro incerto rispetto fu tale che si ribadì più volte al Capitano del lago di vigilare diligentemente e di colpire i trasgressori sequestrando loro reti e barchetti. Come se non bastasse, la Magnifica Patria, richiamandosi alla consuetudine, si adoperò in mille modi per invalidare le disposizioni veronesi. Nel 1592 gli uomini di Gargnano, uno dei comuni dove più alto era il numero dei pescatori, supplicarono, con esito favorevole, il Senato affinché concedesse loro di continuare a pescare con i *reoni*, reti bandite dai rettori di Verona.<sup>24</sup> Ma lo scontro maggiore tra le due comunità avvenne nel 1604 allorquando un gruppo di pescatori di Bogliaco, circa una ventina di uomini, vennero sorpresi dal Capitano del lago mentre pescavano sardine tra Sirmione e Peschiera con reti proibite. Il Capitano sequestrò loro i sandali, una decina in tutto, le duecento reti e il pescato che ascendeva grosso modo a 14 pesi di sardine. Numerose carte d'archivio indicano come ben presto il processo assumesse il carattere di scontro tra i due poteri giurisdizionali, quello bresciano e quello veronese, mentre lo stesso processo in termini più semplicistici venne strumentalizzato dai pescatori della Magnifica Patria e da quelli della Gardesana per lanciarsi reciproche accuse. Ancora una volta tuttavia fu Verona a dovere soccombere e per ordine veneziano dovette restituire reti, barche e pescato e liberare i pescatori.<sup>25</sup>

Finalmente, mentre gli abusi e i disordini introdotti dai pescatori minacciavano sempre più la pescagione e gli organi preposti si affannavano in un turbinio di proclami e controproclami, di approvazioni e revocche, le due parti addivennero ad un accordo. Nel dicembre del 1617, previo assenso da parte della Magnifica Patria, il Consiglio veronese elaborò una serie di misure protettive della pesca, che furono approvate in Pregadi l'anno seguente.<sup>26</sup> I capitoli «Per la regulatione della Pescagione nel lago di Garda» riproponevano sostanzialmente le misure del 1491: limitazione della cattura del pesce agli esemplari adulti e rilascio di quelli inferiori a determinate misure, proibizione dell'uso di paste nocive, come le *coccole di Levante*, proibizione perpetua dell'uso di alcuni tipi di reti distruttrici – o ritenute tali – della fauna ittica e parallelamente limitazione dei periodi in cui altri tipi potevano essere usati. La pesca era poi bandita nei periodi di riproduzione ed al medesimo fine di salvaguardarne le specie era bandita in determinate contrade. Per dare riposo alle acque essa era poi interdotta nei giorni di festa.<sup>27</sup> Inoltre nei capitoli si davano disposizioni tecniche circa le tratte, l'uso dei *bertovelli* e di altre reti trattori allo scopo di limitare le contese tra i vari pescatori.

Tuttavia, nonostante le due parti si fossero in precedenza consultate, il concordato si rivelò precario. Turbato da vari contrasti e suppliche da parte bresciana contro il

Capitano del lago, esso doveva definitivamente naufragare con l'introduzione per opera di Salodiani dei *re matti*, importati sul Garda dal lago d'Iseo, dove vi erano stati banditi con l'accusa di aver provocato sterminio di pesci.<sup>28</sup> Va sottolineato che il *re matto* era rete complessa e notevolmente costosa ma tale da permettere retate copiose.<sup>29</sup> Contro l'innovazione insorsero senza indugio le ville di Garda, Torri, Sirmione, Manerba, Gargnano e Bogliaco, le quali supplicarono la città di Verona di appoggiarle bandendo questo tipo di rete perché «distrukge le sardele in modo di petorgna, ma grandissima con la quale si pesca solamente a le sardele» e tale che «sarebbe causa che li poveri pescattori che quasi tutti vivono sopra tal arte perirebbono di fame».<sup>30</sup> L'accanimento ed il furore con cui questi pescatori chiedono il bando della rete sono comunque tali da suscitare malevoli sospetti, tanto più che oggi si sa che la *petorgna* ed il *re matto* non erano affatto dannosi benché tali siano stati a lungo ritenuti. È presumibile che l'introduzione di questa rete, la quale permetteva favolose pesche anche di centinaia di pesi di sardine alla tratta, abbia provocato paure ed incertezze nella massa dei pescatori poveri e istintivamente conservatori, quasi una minaccia al loro antico *status quo*. È significativo che, una volta ottenuto il bando del *re matto* dalle autorità veronesi, essi abbiano voluto compiere quasi una sorta di rituale magico contro la nuova rete, simbolicamente rappresentativa nelle loro coscienze di un elemento nuovo perturbatore di quella fissità tecnica e mentale in cui si erano da secoli adagiati. Formato un gruppo numeroso di circa un centinaio di uomini, pescatori di Garda, Torri e Sirmione si recano, armati, alla volta di Dusano; qui violentano l'uscio di una casetta ed asportano un *re matto* lì posto da un gruppo di pescatori di S. Felice. Portato in un primo tempo a Garda, il *re matto* viene poi condotto a Verona in campo Marzio «ove da tutta la città è stato veduto di gran grandezza, e di macchia minuta».<sup>31</sup> La rete colpevole viene infine pubblicamente bruciata. L'azione è corale, quasi teatrale nel suo svolgimento. Sorpresi dal console di Manerba, alle rimostranze di questi i pescatori rispondono con un unico grido «ammazzalo» e parte anche un colpo di archibugio. Spaventato il console si allontana e si precipita a suonare a martello la campana del comune per fare accorrere i compaesani. Esorcizzato il *re matto*, l'azione si trasferisce sui banchi dei tribunali. A Salò si fa il processo contro i Veronesi violentatori, a Verona contro i Bresciani trasgressori del bando. Da una parte e dall'altra corrono le abituali invettive e le reciproche accuse di sterminio della fauna ittica e di contrabbando del pescato in terre aliene. Il podestà di Verona e il provveditore di Salò si scambiano concitate lettere affermando l'autonomia del loro potere giurisdizionale e prendendo a pretesto cavilli giudiziari supplicano, uno contro l'altro, l'intervento dell'autorità centrale. Gli accordi del 1617 sono strumentalizzati a favore di uno e nello stesso tempo dell'altro. Finalmente, avuto riconoscimento della propria competenza giurisdizionale, il provveditore di Salò dà il suo assenso al collega veronese affinché nei capitoli del 1617 tra le reti proibite siano compresi anche i *re matti*.

È comunque interessante notare che, nonostante questo processo e il conseguente bando, i *re matti* si diffusero nel giro di pochi anni in tutto il lago superando l'ostacolo rappresentato dal loro costo elevato. Addirittura nel 1683 i pescatori del lago, veronesi come bresciani, non si periteranno di supplicare Venezia affinché conceda loro di



Il Lago da Albisano.

pescare con i *re matti* e basterà questa preghiera a fare sì che la Serenissima ne revochi l'abrogazione.<sup>32</sup>

A questo punto non si può certo sostenere con il Rosa che «la Repubblica di Venezia, annessa quasi federativamente Brescia nel 1426, vi fece sentire il suo genio economico anche nella difesa della pesca, non già con leggi dispotiche ma dando sanzione a regolamenti provocati e preparati dagli interessati e topicci».<sup>33</sup> Anzi, a differenza di altri laghi, si pensi ad esempio al Trasimeno, sul Garda mancò una reale disciplina della pesca e ci si limitò piuttosto a provvedimenti generici ed inefficaci. Come ebbe a suo tempo a scrivere il Mira,<sup>34</sup> in linea di massima in sede di provvedimenti protettivi l'esistenza di una autorità superiore a quella comunale portava spesso a sanzionare l'inosservanza delle stesse disposizioni statutarie. E questo anche a causa dell'incompetenza tecnica degli organi cui il Signore devolveva la soluzione delle questioni. Nel caso qui esaminato, più che di incompetenza degli organi veneziani, i quali si erano trovati ad affrontare ben presto problemi di regolamentazione della pesca e di salvaguardia dell'ambiente naturale con riferimento soprattutto alla laguna e che quindi avevano acquisito una buona esperienza in materia,<sup>35</sup> la mancata disciplina della pesca pare appunto doversi addebitare alla coesistenza di diversi organi giurisdizionali. I rettori di Verona e il provveditore di Salò, spesso operanti in aperto antagonismo, alimentavano piuttosto che sopire le gelosie campanilistiche delle comunità lacuali al punto che — lo si è dimostrato — l'interesse privato del singolo comune o anche del singolo gruppo di pescatori poteva prevalere su una visione razionalizzatrice del problema.<sup>36</sup> E non vanno dimenticati i contrasti sempre in tema di pesca che sorsero pure con il provveditore di Peschiera, il quale, forse per superare un complesso di inferiorità nei confronti dei colleghi, avanzò anch'egli o meglio tentò di avanzare pretese in campo giurisdizionale.<sup>37</sup>

D'altro canto le norme protettive emanate nel corso del '600 risultavano strutturalmente deboli dal momento che non prevedevano un servizio di sorveglianza o un valido sistema repressivo degli abusi. Come in molti altri bacini lacuali, l'organizzazione del controllo si basava sulla denuncia e sul diritto dell'accusatore, che rimaneva segreto, di trattenersi la metà della pena pecuniaria e in taluni casi anche la metà delle reti e dei barchetti sequestrati. Le denunce quindi dovevano procedere dai pescatori stessi, elemento questo poco probabile e in effetti sono rari i documenti attestanti tali accuse. Certo frequenti, come si è visto, erano le denunce di trasgressioni da parte di Veronesi contro Bresciani e viceversa, ma in questo caso le denunce costituivano solo l'elemento evidenziatore di rancori personali e corporativistici. Inoltre le disposizioni emesse, anche se disordinatamente, al fine di conservare le specie ittiche non investivano mai il problema del ripopolamento. È presumibile che anche nel Benaco esistessero dei vivai, ma a parte la richiesta al comune di Riva avanzata verso la metà del Seicento dal nobile Giangiacomo Aliprandi per ottenere licenza di predisporre un vivaio in una peschiera, non è rimasta traccia alcuna con riferimento alle riviere bresciana e veronese.<sup>38</sup>

Sarebbe interessante a questo punto valutare se la carenza di una adeguata disciplina della pesca abbia portato ad un reale e progressivo isterilimento delle acque, ma non vi sono dati sufficienti. Alcuni elementi indiretti lo renderebbero presumibile. Si pensi, ad esempio, alla ducale del doge Barbarigo degli ultimi anni del

Quattrocento, in cui si accenna ad una diminuzione di pesce. Lo stesso Bongianini Grattarolo, un secolo dopo, pur descrivendo retate favolose di sardine, si lamenta della penuria di carpioni.<sup>39</sup> Al di là dei riferimenti letterari lo confermerebbe il fatto che nel 1645 gli uomini della Magnifica Patria si vedono costretti a ricorrere al pontefice per ottenere licenza di mangiare uova e latticini nei giorni di vigilia e tempora.<sup>40</sup> E queste suppliche si ripetono varie volte nel corso del Settecento.<sup>41</sup> D'altro canto non va dimenticato che a quei tempi nel lago doveva esservi gran copia di pesce e che, essendo il numero dei pescatori e degli arnesi da pesca molto più contenuto rispetto ad oggi, ne conseguiva un limitato sfruttamento della produttività delle acque.<sup>42</sup> Il fatto poi che in certe congiunture il pesce non arrivasse sui banchi della pescheria di Verona o degli altri centri è forse da addebitarsi più che ad uno squilibrio ecologico alla massiccia pratica del contrabbando. Ma su questo argomento si ritornerà in seguito.

### 3. LE STRUTTURE SOCIALI

La mancanza di dati informativi diretti circa la produzione media delle acque del Garda in età veneta non permette di comprendere in pieno il ruolo svolto dalla pesca nelle economie rivierasche. Una serie di indizi inducono a supporre che tale attività, sia come numero di addetti sia come resa economica, occupasse globalmente una posizione secondaria. Bresciani, Veronesi e Trentini prosperavano più con la mercatura, le attività artigianali e l'agricoltura che con la pesca, la quale pure procurava ad alcuni di loro introiti non trascurabili. Tale tesi, limitatamente all'area salodiana, trova conforto nelle testimonianze dei Rettori stessi, i quali ripetutamente scrivono che gli abitanti della Magnifica Patria si sostentano principalmente con il commercio e l'agricoltura.<sup>43</sup> Vi erano certo dei comuni come Gargnano, Sirmione, Garda e Torri, dove l'attività prevalente era appunto la pesca, ma in molte altre ville la sua incidenza era del tutto insignificante.

Nell'area nord del lago, oltre Gargnano da una parte a oltre Torri dall'altra, comprendendo anche Riva e Torbole, si privilegiava, perché più redditizio, lo sfruttamento dei boschi. I comuni interessati disponevano di poche peschiere di loro pertinenza e trascurabile era il numero di quanti si sostentavano con l'esercizio della pesca. Ad esempio, la scoperta delle freghe dei carpioni da Malcesine verso Riva fu opera dei pescatori di Gargnano. Il comune di Malcesine «è ricco et comodo che ha gran montagne de legna che è la ricchezza di quel comune che ne cavano a migliaia di ducatti»<sup>44</sup> e per tale motivo i suoi abitanti non si erano mai interessati alle freghe dei carpioni. Sempre in questa zona particolarmente fruttuose erano invece le peschiere dei Conti d'Arco in prossimità di Torbole, situate precisamente laddove il Sarca entra con più bocche nel Garda.<sup>45</sup> In queste riserve si pescavano gran quantità di trote tanto che potevano esser affittate dai conti a 2.000 rainesi l'anno.<sup>46</sup>

Sulla sponda bresciana il centro peschereccio trainante era senza dubbio Gargnano, grosso comune che comprendeva dodici ville tra cui Bogliaco. A Gargnano, come scrive il provveditore Giuseppe Michiel nel 1617,<sup>47</sup> «sopra la... pesca de carpioni vivono et si mantengono più che huomini cinquecento con le loro famiglie». Anche a



Punta S. Vigilio sulla riviera veronese del Lago di Garda al calare della sera.



Bogliaco, stante una dichiarazione sottoscritta da sindaci e consiglieri della villa, gli uomini si sostentavano esclusivamente con la pesca.<sup>48</sup>

Dalla parte veronese tra i comuni pescherecci spiccava Sirmione, dove «il principal esercizio della terra è la pesca e quasi tutti sono pescatori e da tale attività traggono il vivere».<sup>49</sup> A Garda e a Torri pure, secondo le dichiarazioni dei massari, molti facevano professione di pescare. Pochi pescatori si incontravano, invece, a Lazise e a Bardolino. Ancora a Peschiera, comune povero e di non più di 400 anime ai primi del Seicento, la maggior parte della popolazione si procacciava da vivere con la pesca e in minor misura con la navigazione. Scrive in proposito Francesco Gradenigo: «gran parte di quei sudditi attendono per necessità alle pescaggioni nel lago e nel Mintio, alle peschiere di Vostra Serenità, le quali sono incantate dalla Camera di Verona, et altre de particolari, et alcuni alla navigatione pur del lago».<sup>50</sup> Illuminanti indicazioni sull'economia peschereccia della Gardesana si evincono da un documento del 1545 nel quale i consiglieri di alcuni comuni veronesi dichiarano quanto gli abitanti delle ville ricavano dalla pesca e il valore totale delle reti possedute. Tra tutti spiccano Garda e Torri, ove l'esercizio della pesca rende ben ducati 4.000 e il valore delle reti ammonta a 2.000 ducati. Ma secondo gli ufficiali della città, a cui è stato affidato l'incarico di verificare la sincerità della dichiarazione, Garda ricaverebbe dalla pesca circa 6.000 ducati. A molta distanza seguono Lazise con un ricavato annuo di 3-400 ducati, poi Bardolino con 300 ducati, infine Cisano con 100 ducati. Non accennano ad attività pescherecce i consiglieri di Malcesine e Brenzone.<sup>51</sup>

Certo è che i dati statistici sull'argomento sono alquanto frammentari e soprattutto non sempre appaiono veritieri. Da questi pochi elementi e da altre *spie* prende tuttavia corpo la sensazione che i pescatori del Garda fossero tutt'altro che numerosi. Senza contare che anche sul Benaco in molti casi la pesca costituiva attività complementare. Come ha osservato il Michell, se è vero che moltissimi settori dell'attività economica europea in età preindustriale presentavano i caratteri di una economia dualista, ciò è soprattutto vero in rapporto all'industria del pesce.<sup>52</sup> Casi di pescatori agricoltori erano frequenti sul lago. Soprattutto nei mesi invernali, allorché i lavori dei campi si riducevano e di converso il periodo quaresimale faceva aumentare la domanda di pesce, il passaggio da una occupazione all'altra era ricorrente.

L'esercizio della pesca non era infatti mediamente molto redditizio. Nonostante il numero contenuto di addetti e la probabile buona produttività ittica delle acque, il mestiere di pescatore rimase sempre un mestiere poco remunerativo e precario. È significativo che lo si trovi diffuso nelle frange più povere delle popolazioni. E, come in quasi tutti i paesi dell'Europa, come gli stessi pescatori di Chioggia,<sup>53</sup> anche i pescatori del Garda versavano in condizioni miserabili. Pur accogliendole con riserva, si deve riconoscere un fondo di verità alle numerose suppliche rivolte dalle ville del lago alla Serenissima, nelle quali si dipinge a fosche tinte la povertà dei pescatori, o alle stesse terminazioni veneziane, che in una struttura linguistica cristallizzata si ergono a difendere i poveri pescatori angariati. Tra l'altro la precarietà dell'esercizio della pesca e il costo non trascurabile degli arnesi da pesca rendevano sovente i pescatori del tutto dipendenti da quei mercanti che, in un'ottica monopolistica, mettevano a loro disposizione reti e barchetti ma che con loro stipulavano accordi

capestro. Il giudizio sulla categoria non va però generalizzato: se esistevano dei pescatori totalmente privi dei mezzi di produzione, ne esistevano altri che da soli o con compagni erano proprietari di sandali e reti, così come a livelli superiori ve ne erano altri in grado anche di *levare* peschiere agli incanti comunali e altri, anche se più rari, in grado di abbinare l'attività della pesca a quella del commercio del pesce. I pescatori conduttori di peschiere e i pescatori/mercanti costituivano senza dubbio una ristretta fascia privilegiata.

Le peschiere erano messe all'incanto dai comuni.<sup>54</sup> Gli affitti duravano in media tre anni. Il prezzo era a ribasso, nel senso che gli ufficiali del comune stabilivano un massimo: i canoni di affitto variavano quindi in base alle offerte. Oltre alle quote in denaro, i canoni comprendevano spesso delle integrazioni in natura. Ad esempio, nel 1533 il comune di Lazise affittò le *roste di sotto*<sup>55</sup> a l. 19 s. 10 e 1 peso di trote; la stessa peschiera venne affittata nel 1562 a l. 10 e 1 peso di trote.<sup>56</sup> Le peschiere erano concesse al migliore offerente dietro fideiussione. Il *levante* era tenuto a rispettare determinati patti concernenti il buon uso delle peschiere (ad esempio si è già accennato come nei *canelli* le canne si dovessero tagliare solo nei tempi debiti). Egli aveva però il diritto di concedere a sua discrezione l'accesso alla peschiera ad altri pescatori e in questi casi poteva richiedere una quota del pescato variabile dalla metà ad un terzo quale riconoscimento del suo diritto. Qualora i pescatori non rispettassero la norma, era lo stesso comune a risponderne presso il *levante*. Quasi sempre i conduttori delle peschiere esercitavano la pesca o personalmente o tramite dipendenti. In tale senso si registrano anche casi di pescatori/mercanti che affittano le peschiere e che le fanno poi lavorare da pescatori veri e propri. Nelle aree concesse la pesca era esentata dai provvedimenti limitativi emanati dall'autorità centrale. Si poteva pescare in periodo di frega, solo per quanto riguarda le norme inerenti l'uso delle reti la materia appare controversa.

L'esercizio della pesca nelle aree privilegiate era dunque redditizio. L'affitto di una peschiera veniva così a costituire l'elemento qualificante di una certa élite all'interno della categoria. Sfogliando i registri delle Vicinie di Bardolino, Lazise e Peschiera si può vedere come agli incanti concorressero poche persone, che i *levanti* spesso ricoprivano incarichi pubblici e che in tutti i casi godevano di una buona posizione economica. Essendo ridotto il numero dei concorrenti agli incanti, accadeva che i membri di una medesima famiglia conducessero una peschiera per vari decenni, così come spesso potevano verificarsi da un incanto all'altro ambigue alternanze tra conduttore e fideiussore. Poteva anche essere che una peschiera venisse affittata da due soci, da un gruppo di pescatori e talora anche da mercanti, come avvenne nel 1574 per le peschiere del Vo' di Desenzano.

Per quanto riguarda la possibilità che i pescatori si associassero per *levare* una peschiera, è esemplificativo il caso della già citata Corporazione degli Originari di Garda, Torri e Sirmione.<sup>57</sup> Nel 1452 dopo lunghi anni di contrasti e litigi i consorti – tra cui i nobili Becelli – acquirenti dei beni di Costermata dettero la peschiera dei carpioni di S. Vigilio nominata il Vò in locazione perpetua e con diritto assoluto ai pescatori di Garda, Torri e Sirmione, ognuno per una terza parte. *Pro fictu et recognitione ipsius pischerie* i pescatori si impegnarono a versare 1.000 ducati in quattro anni, oltre la quota già vista come riconoscimento dei fitti passati. Soddisfatto

l'impegno, i pescatori suddetti e tutti i loro eredi diventavano *pro indiviso* possessori della detta peschiera nella quale avrebbero potuto pescare a loro piacimento e nei tempi e nei modi da loro preferiti. Nel 1497 tra le tre comunità venne anche stabilito in caso di vendita il diritto di prelazione. Nel caso della Corporazione degli Originari pare logico pensare che l'organizzazione fosse su base esclusivamente patrimoniale. Come ha osservato il Mira, essa assumeva – come l'antica *schola* del fiume Badoreno – la fisionomia di società a scopo di sfruttamento dei beni comuni.<sup>58</sup> L'attività della corporazione si esauriva nel collegamento all'asta del diritto esclusivo e colla ripartizione delle rendite tra gli originari. A Garda, ad esempio, tra aprile e maggio i consiglieri della comunità, riunita la Vicinia nella casa del comune, mettevano all'incanto le peschiere con modalità atipiche rispetto a quelle già viste per Bardolino, Lazise e Peschiera. L'affitto durava sino alla metà di agosto. Nelle peschiere incantate l'accesso ai pescatori di Sirmione e Torri rimaneva libero, gli altri erano tenuti a dare come il solito una quota del pescato ai conduttori, sempre che pescassero con reti trattori. Va notato, che i capitoli delle *fittanze* escludevano il concorso di gentiluomini o di consiglieri della comunità.<sup>59</sup> In tutti i casi un estimo reale e personale di Garda del primo Seicento permette di collocare socialmente i *levanti* nella fascia dei piccoli e medi proprietari terrieri.<sup>60</sup> Il possesso *pro indiviso* della peschiera fu comunque motivo, come è intuibile, di lunghi contrasti tra le comunità. Le prime ostilità si ebbero attorno al sorgere del secolo diciassettesimo: ne furono causa il crescere della popolazione e il desiderio di adire tutti nelle località più pescose, in ispecie nei periodi di frega. Fra armistizi ed accordi temporanei si giunse dopo qualche decennio ad una prima divisione in tre parti della peschiera; poi, causa il ricorso di Garda la quale sosteneva essere le parti assegnate a Torri e Sirmione «di qualità molto migliore e di molta rendita», si procedette ad una seconda e più complessa divisione. Ma nemmeno con questo accordo la Corporazione degli Originari poté godere vita tranquilla, che i litigi scoppiarono ben presto e accesero i consorti per tutto il '700.

Il caso della Corporazione degli Originari sembrerebbe comunque unico nella economia peschereccia del Benaco.<sup>61</sup> Numerose erano invece le compagnie spontanee di pescatori, motivate soprattutto dall'elevato costo degli arnesi e dalla stessa struttura di certe pesche, si pensi alle *battute* delle sardine. L'alto costo di reti complesse come l'*arcagna*, il cui valore si aggirava sui duecento ducati,<sup>62</sup> e dei barchetti, nonché la necessità per reti appunto grandi come l'*arcagna* o il *sardenaro* o anche il *re matto* di un gruppo di 8 uomini e un supporto di tre o quattro sandali favoriva il sorgere di compagnie. Talvolta queste associazioni prendevano vita all'interno di un medesimo ceppo familiare, tanto più che il mestiere di pescatore si tramandava di padre in figlio.

Per chi non riusciva a prendere nemmeno in comproprietà reti grandi con le quali pescare nelle acque alte, rimaneva la pesca meno redditizia con reti più semplici e meno costose, come il *bertovello*, il cui valore si aggirava sulle quattro lire o la *petorgna* o il *re pendente* che necessitavano per il loro uso di pochi uomini. Per i più sprovveduti c'era infine la pesca con gli ami e le fiocine, là cui bassa resa faceva sì che solo i più miserabili la praticassero. Ultima veniva la grande categoria dei salariati del lago, di coloro che, privi di qualsiasi strumento di lavoro, si vedevano costretti ad esercitare la pesca alle dipendenze di un *capo sardenaro* o ad essere assunti da mercanti i quali fornivano reti e barchetti. In ambedue i casi i pescatori dovevano una

quota non trascurabile del pescato al proprietario degli arnesi. Nel processo intentato nel 1604 contro pescatori di Bogliaco, certo Zuan Maria Foriel, famiglio e povero uomo, dichiara di non possedere né reti né barchetti e di pescare in compagnia di Bernardino Bertazzolo, proprietario degli stessi; interrogato a quale condizione egli peschi, aggiunge «guadagno se non de quattro uno, perché ne anco il barchetto è mio, ma è di ditto Bernardino». <sup>63</sup>

È interessante notare che l'uso di una certa rete o di un'altra portava ad una specializzazione all'interno della categoria. Chi era pescatore di sardine è presumibile lo rimanesse sempre, ed egualmente avveniva per i pescatori di carpioni. C'è da supporre che il costo ed il lungo ammortamento della rete ostassero alla mobilità della categoria. Inoltre il tipo di rete usata condizionava la scelta della pesca in acque profonde, la più fruttuosa, o verso la riva. In ambedue i casi ma soprattutto nel secondo, i conflitti tra i pescatori erano all'ordine del giorno. Al di fuori delle aree privilegiate, la pesca nel lago era libera, ma dato che le zone di maggiore pescosità, perché ad esempio zone di frega, erano note a tutti, i litigi tra i vari gruppi di pescatori – appartenenti talvolta anche alla medesima comunità – per lo sfruttamento primario di dette zone creavano rancori ed odii. Estremamente contese erano poi le aree vicine alle rive, dato che la pesca in acque profonde richiedeva reti complesse e costose e quindi solo pescatori professionisti e ben equipaggiati la potevano praticare. <sup>64</sup> I capitoli del 1617 intervenivano nella faccenda dando precise disposizioni tecniche: stabilendo, ad esempio, che le tratte non durassero più di un giorno e che le reti a piombo cedessero alle reti a tratta. <sup>65</sup> Significativo in tale senso l'accordo stipulato nel 1660 dai pescatori di avole (lasche) di Torri, i quali dopo accesi contrasti addivennero ad una regolamentazione nell'uso dei *bertovelli* e delle *nasse*. <sup>66</sup>

Altrettanto numerosi erano i conflitti tra i pescatori e i conduttori delle peschiere. Si è già visto come i pescatori, previa licenza degli affittuari, potessero pescare nelle aree incantate col patto di versare una quota del pescato variabile da un mezzo a un terzo ai conduttori. Ma poiché era del tutto incerto il controllo, molti pescatori eludevano patti e condizioni. Certo è che quando venivano sorpresi, le parti interessate, sostenute a forza dalle comunità di cui erano membri, adivano immediatamente al tribunale e qui in una ridda di prove, testimonianze più o meno veritiere, ricorsi, suppliche si spremevano le già esigue casse delle finanze comunali. Esemplificativo il caso di Bardolino. Nel 1646 un gruppo di pescatori di Garda sorpresi a pescare con due *sardenari* nelle peschiere del comune di Bardolino, si rifiutano di versare la dovuta quota a Simone Dal Ferro, affittuario. Il litigio tra le due parti diventa in breve uno scontro tra il comune di Bardolino e le comunità di Garda e Torri; e si deve ricorrere al Maleficio di Verona. La lotta diventa ancora più calda allorché gli uomini di Garda accusano la comunità di Bardolino di aver usurpato le peschiere e di detenerne lo *jus piscandi* illegalmente. <sup>67</sup>

D'altro canto è facile capire come mai proprio le peschiere riservate costituissero l'esca per continui e mai sopiti contrasti. A parte una ristretta élite, la massa dei pescatori non era in grado di prendere in affitto queste riserve di pesca prossime alle rive. E uno sconfinamento da parte loro era quasi inevitabile. Questo spiega anche la loro tenace opposizione ad ogni nuova richiesta di concessione di peschiere riservate avanzate tanto da comuni come da privati. Essi premevano su Venezia proprio

facendo leva sulla loro povertà e sulla loro impossibilità ad accedere alle zone diventate di diritto privato. Ad esempio, la domanda di concessione della peschiera detta il «culazzo» avanzata da Malcesine nel 1623 venne strenuamente contrastata dagli uomini di Gargnano. Nella loro supplica essi ricordavano di avere sempre pescato in dette peschiere al tempo delle freghe dei carpioni, da loro stessi anzi ritrovate e che se dovessero essere concesse a Malcesine «saria solo beneficio delli ricchi et comodi di detto Comune, et di grandissimo danno alli poveri, perché li poveri non praticano in esse peschere con loro reti ma solo li incantatori, essendo che la concessione non riguarda solo il tempo presente ma il futuro perpetuo»<sup>68</sup>.

La povertà di cui si parla anche in questo documento era tutt'altro che ipotetica. Nemmeno il rapporto favorevole tra numero di addetti e produttività del lago riusciva a stimolare uno sviluppo più redditizio delle economie dei singoli pescatori. La politica annonaria attuata dalle autorità pubbliche a tutto beneficio degli abitanti dei centri urbani arrecava grande pregiudizio alla economia peschereccia. Ma si ha anche la sensazione che il rapporto contrattuale nei termini in cui per lunga consuetudine veniva ad instaurarsi tra pescatori e mercanti di pesce costituisse forte elemento di freno. Non esistono documenti diretti su questi contratti dato che si stipulavano oralmente, ma sull'argomento forniscono informazioni indirette i processi intentati contro mercanti accusati di contrabbando. La documentazione in questione fa riferimento alla sola sponda veronese ma non vi è motivo di credere che la situazione fosse diversa su quella brescina. Generalmente i pescatori stringevano con i mercanti un patto in base al quale essi avrebbero consegnato tutto il pescato al mercante contraente al prezzo da questi pattuito. I termini temporali del contratto e il prezzo convenuto erano variabili.<sup>69</sup> In molti casi gli accordi duravano dall'ottobre al sabato santo, o da marzo fino alla Maddalena, sovente l'accordo era annuale. Sui prezzi pattuiti le informazioni sono frammentarie. In base ad una testimonianza relativa ad una convenzione stipulata nel 1576, una grossa compagnia di mercanti che opera a Garda, Bardolino e Torri acquista tutto il pescato in sardine dei pescatori che hanno ad affitto le peschiere di Portese a 9-10 marcelli il peso. La stessa compagnia di mercanti ha un'altra convenzione con pescatori di Garda in cui il prezzo pattuito è per il pesce bianco di 20-22 marcelli il peso e per le tinche e l'altro pesce di 10 marcelli il peso. Nel 1604 Onofrio Gatter, mercante di Sirmione, preleva le sardine pescate da uomini di Bogliaco, con cui ha la ferma per tutta Quaresima, a troni 15 il peso. In questo caso il mosaico è più completo in quanto che i 16 pescatori di Bogliaco risultano avere pescato con *reoni* o *re pendenti* 56 pesi di sardine in quindici giorni con un ricavo quindi di 84 troni, vale a dire mediamente di 5 troni a testa.<sup>70</sup>

I mercanti di pesce del lago si rivelano sotto questo aspetto uomini attivi ed intraprendenti e talora anche danarosi. Dediti non solo al commercio del pesce, ma spesso anche *homeni de industria* si trovano in una anagrafe del 1545 relativa a Garda e Bardolino stimati ai vertici della piramide sociale.<sup>71</sup> Sempre a Bardolino ad esempio negli ultimi decenni del '500 operano tre scaltri uomini d'affari. Attraverso numerose convenzioni con pescatori di Garda, Torri, Sirmione e Lazise gestiscono enormi quantità di pesce. La loro attività non appare del tutto limpida, dato che vari indizi testimonierebbero un loro abituale ricorso al contrabbando. Ora due di questi uomini Zuanbatta Zuanfilippi e Alessandro Barlotta li troviamo descritti nell'estimo reale di

Bardolino del 1599,<sup>72</sup> da cui si evince che essi dispongono di un buon patrimonio fondiario e di animali da giogo. In particolare lo Zuanfilippi, appartenente ad una delle famiglie più potenti del lago, è proprietario di campi per ben d. 1.137 ed è allibrato a l. 1 s. 4. Più modesto il patrimonio del Barlotta valutato sui quattrocento ducati: è allibrato a s. 1 e d. 4.

Dalla lettura di alcuni processi conservati negli archivi comunali dei centri lacuali e nell'archivio di Stato di Verona si evince che questi mercanti si associavano in compagnie e tendevano ad operare su scala monopolistica in tutta la riviera veronese. Essi erano tra l'altro in grado di imporre ai pescatori convenzioni a loro nettamente favorevoli. Tra la fine del '500 e i primi del '600 nella Gardesana si possono contare almeno 5 compagnie, composte ognuna di quattro-cinque membri, le quali manovrano tutto il pescato della zona. Hanno lunghe convenzioni con tutti i pescatori della Gardesana. Anzi essi tenderebbero ad imporre convenzioni sempre più lunghe, al fine di monopolizzare tutto il prodotto della riviera ed avere libero gioco nel contrabbando. Nel 1574, scarseggiando il pesce al mercato, le autorità veronesi iniziano una serie di accertamenti, con particolare riguardo alle possibili esportazioni clandestine. Interrogato sull'argomento un teste dichiara: «non saprei dire dove se distribuisca il pesse ma per il vero se ne piglia poco et anco questi mercanti sono homeni accorti che vallendo più in un loco che nell'altro nel tempo di notte son atti a portarglielo. Il che non so per particolare scientia et circa questa materia discorrendo con il Galeazzo Fregoso giudicassimo che *se essi mercadanti non facessero certe affitanze così longe cominciando da Nadale a Pasqua certo il paese non saria a questa penuria et a ponto il Illmo Valier Proveditor di Sallò ha previsto in questa materia che non si facciano affitanze così longe ma solamente de otto over quindecim giorni*».<sup>73</sup>

Nel giro di pochi decenni le disposizioni attuate dal provveditore di Salò nella Magnifica Patria verranno estese anche nella riviera veronese. I capitoli presi infatti dal Consiglio dei 12 e 50 nel 1617 contemplavano anche il divieto di fare appalti o «mercato di pesce» che durassero più di un mese e obbligavano i mercanti veronesi e bresciani a giurare nelle mani dei cavalieri di comune prima di stipulare le convenzioni.<sup>74</sup>

Compito dei mercanti era, nel caso della Gardesana, condurre tutto il pesce – o quasi – al mercato veronese, dove veniva rivenduto. A quale prezzo, purtroppo non è dato sapere. Esiste una unica testimonianza di un mercante di Garda del 1579 in base alla quale si viene a sapere che il pesce prelevato dai pescatori a 10 soldi la *liretta* (o libbra sottile) se si trattava di trote e carpioni e a 25 quattrini la *liretta* negli altri casi viene rivenduto ad un prezzo variabile tra i 9 e i 12 soldi. Il teste aggiunge anche che «noi mercanti manteniamo li pescadori tollendo il pesce che pigliano da Natal sino a Pasqua<sup>75</sup>». Ma un altro teste, meno parziale, dichiara al medesimo processo che i mercanti conducono il pesce laddove possono spuntare prezzi più elevati, tenendo nel frattempo il pescato in vivai o comprano le anguille a Peschiera per poi contrabbandarle in terra straniera attraverso Riva e Torbole. E accorti ed esosi lo erano senz'altro questi mercanti se poi nella realtà il prezzo delle trote e dei carpioni sul mercato veronese toccava negli stessi anni i 12 grossi la libbra.<sup>76</sup> Nonostante questo non si peritavano di seguire i pescatori con loro in patto quando questi si recavano a pescare verso Riva nel timore che potessero vendere il pescato a mercanti tedeschi.<sup>77</sup>

## 4. IL MOMENTO COMMERCIALE

Per interpretare correttamente i condizionamenti del sistema contrattuale sulle economie dei pescatori, sarebbe necessario poter valutare la produzione ittica media. Ma anche in questo caso le informazioni sono insufficienti e tali da non permettere nemmeno deduzioni approssimative. L'esercizio della pesca è per sua natura precario e mutevole. Come rispondono i testi ai processi, a volte se ne piglia, a volte no. Sulla scia di quanto ha a suo tempo fatto il Mira per il lago di Como,<sup>78</sup> si può solo, indicativamente, fare riferimento ai quantitativi minimi che in base agli statuti di Verona la Gardesana dell'acqua e Peschiera erano tenute a portare a Verona giornalmente in periodo quaresimale. Dato che le disposizioni cittadine prevedevano che Peschiera consegnasse 100 anguille e 1 soma di pesce, Lazise 1 soma e mezza, Sirmione 3, Bardolino, Garda e Torri 2 some ciascuno si ricava un totale di 40.000 anguille e 460 some di pesce.<sup>79</sup> È ovvio che questi dati rappresentano solo un minimo, in quanto trattasi dei soli quantitativi di consegna obbligatoria. In ordine di qualità le principali specie ittiche pescate erano in primo luogo i mitici carpioni, le trote, le tinche, le sardelle, subito dopo i lucci, i *cavacini* (i giovani del cavedano) le anguille, le *avole*, ultimi gli spinaroli e le lamprede.<sup>80</sup>

Sulla produzione ittica del lago l'intervento dell'autorità pubblica era pesante. Finita la stagione d'oro dell'età medievale che aveva visto il pesce costantemente presente sulla tavola degli uomini del tempo, in età moderna il suo consumo si contrasse.<sup>81</sup> Il pesce non costituiva più elemento primario nella dieta del tempo, nemmeno per le comunità lacuali qui esaminate. Pur tuttavia, esso continuava ad occupare una posizione di rilievo grazie alle prescrizioni religiose, le quali avevano moltiplicato i giorni di digiuno a 166 l'anno,<sup>82</sup> fra cui appunto la Quaresima di estremo rigore. Ne derivava una forte richiesta in determinati periodi dell'anno con conseguenti riflessi sull'andamento dei prezzi. Al fine di risolvere il problema le autorità veronesi, bresciane e anche di Riva avevano promosso una attenta politica annonaria in materia di consumo di prodotti ittici, e questo già in età medievale. I principi fondamentali di tale politica erano rappresentati dall'accentramento del prodotto in un unico mercato, dal divieto di esportazione e dal controllo dei prezzi. Come nella maggior parte dei laghi italiani, così anche il pesce del Benaco doveva confluire nella sua quasi globalità in determinate località attrezzate a mercato. Nella Magnifica Patria, in base agli statuti bresciani, il pesce – sia crudo sia cotto – convergeva alla pescheria di Brescia.<sup>83</sup> Un limite a questa disposizione veniva da una terminazione del marzo 1463 che decretava «quod piscatores afferant in Plateam Salodi copiam piscium convenientem» e da un proclama del marzo 1593 che ribadiva che tutto il pesce pescato tra Maderno e Portese doveva essere portato per la vendita alla *platea* di Salò.<sup>84</sup> Egualmente gli statuti veronesi obbligavano da ottobre fino alla Pasqua gli uomini della Gardesana a portare tutto il pescato nella *piscaria* di Verona, eccettuati i carpioni cotti e le anguille.<sup>85</sup> Essi potevano solo trattenersi la quota necessaria ai consumi delle loro famiglie. Inoltre per disposizione ducale due some di pesce potevano essere condotte settimanalmente al duca di Mantova. Anche gli statuti di Riva contemplavano l'ordinanza che tutto il pescato dovesse essere fatto affluire a Riva. In tale senso un proclama cinquecentesco ordinava che ogni pescatore da

Ponale in su e da S. Nicola in qua verso Riva doveva esser tenuto a portare il pesce a Riva sopra *la preda della fontana*.<sup>86</sup>

Sia il mercato di Verona sia quello di Brescia erano organizzati dall'arte dei rivenditori di pesce,<sup>87</sup> la cui categoria era strettamente controllata con precise norme statutarie al fine di evitare il sorgere di gruppi di intercettatori. È esemplificativo a questo proposito che sia a Verona sia a Brescia si vietasse l'acquisto di pesce per rivenderlo.<sup>88</sup> Queste limitazioni comprendevano di solito anche i pesci salati e cotti: gli statuti bresciani erano espliciti laddove ordinavano che in periodo quaresimale la pescheria fosse fornita giorno e notte di pesce salato.<sup>89</sup>

Le disposizioni tendenti ad accentrare il prodotto della pesca in un unico mercato trovavano logico complemento nei divieti di esportazione. A questo proposito gli statuti veronesi e bresciani ordinavano che il pesce venisse condotto al mercato cittadino attraverso la via più diretta. Per i trasgressori erano previste sanzioni pesanti (sequestro del pescato, dei burchi, delle giumenta etc.) e multe in denaro. Nel Veronese – come si è già osservato – il sistema di vigilanza spettava al Capitano del lago in base a ducale del 7 aprile 1411,<sup>90</sup> ma in seguito al problema furono interessati i vicari della Gardesana ed altri ufficiali pubblici. Tuttavia i continui proclami emessi dai rettori in materia di contrabbando fanno ipotizzare che nella realtà i traffici illeciti di pesce fossero piuttosto fiorenti – come d'altro canto lo erano in genere per tutte le merci. E questo nonostante che le autorità veronesi rendessero sempre più elaborato il sistema repressivo. Nel 1603 si decretava che chi volesse comperare pesce al lago doveva darne notizia all'ufficio dei Cavalieri di comune ed alla cancelleria pretoria ottenendone la fede.<sup>91</sup> Nel 1685 il podestà di Verona interveniva per regolamentare più capillarmente l'esportazione delle due some nel Mantovano. Inoltre ribadiva le antiche norme statutarie e ordinava che i conduttori di pesce si facessero rilasciare dai massari dei comuni un bollettino attestante la qualità e la quantità del pesce prelevato.<sup>92</sup> Nonostante la loro capillarità, questi provvedimenti non raggiunsero lo scopo prefisso e per tutto il Settecento i rettori dovettero emanare numerosissimi proclami in materia, la cui affannosa ripetitività è appunto il primo elemento indicatore della loro inefficacia. Eguale situazione si riscontra nella Magnifica Patria.<sup>93</sup> Nella stessa Riva non mancano i processi contro quei pescatori che trasgredendo l'ordine di portare il pescato a Riva, lo contrabbandavano in terra straniera.<sup>94</sup>

Al complesso e variegato meccanismo diretto a mantenere rifornito di pesce il mercato dei centri urbani si collegava necessariamente il controllo dei prezzi. Quest'ultimo venne assicurato mediante un sistema di calmieri che presentava caratteri diversi. Nell'area bresciana e in quella trentina vigeva il criterio di mantenere il livello dei prezzi aderente sia alla capacità di acquisto dei consumatori sia alle mutevoli condizioni del mercato. In tale ottica gli statuti bresciani fissavano il prezzo del pesce ma davano nel contempo facoltà ai giudici delle vettovaglie di intervenire su di essi in base alla congiuntura della domanda e dell'offerta.<sup>95</sup> Al contrario a Verona le autorità si rivelano interessate a tutelare solo il consumatore e quindi il prezzo di calmieri era rigidamente fissato e tale doveva rimanere indipendentemente dall'evolversi del mercato. A Brescia il prezzo politico dei pesci grossi, che si dovevano vendere a peso, era di s. 1d.4 di pianetti (cioè la lira bresciana) la libbra per trote e



anguille, di s.r.d.2 la libbra per lucci e tinche e di d.4 la libbra per il pesce piccolo, salvo appunto eventuali interventi dei giudici alle vettovaglie. Per gli agoni o sardelle grosse il prezzo variava seconda delle loro dimensioni da un minimo di mezzo soldo a due pianetti per esemplare. A Verona gli statuti genericamente stabilivano il giusto prezzo del pesce del lago in s.3 la libbra, esclusi i carpioni cotti che potevano essere venduti a 6s. la libbra, mentre il prezzo delle sardine piccole era fissato in 1 soldo ogni cinque pesci.

Le disposizioni calmieratrici - in particolare quelle veronesi - arrecavano grave pregiudizio ai pescatori e ai mercanti di pesce osservanti della legge, pregiudizio che pare ancora più intollerabile se si pensa al rigido meccanismo che li legava indissolubilmente al mercato. D'altro canto la politica annonaria adottata dalle città al fine di facilitare l'approvvigionamento di pesci nasceva necessariamente sia dall'essere il pesce genere di prima necessità, se non altro in determinati periodi dell'anno, sia probabilmente da una sua intrinseca scarsità. In tale ottica, che - come si verificava in altri settori dell'annona - veniva a privilegiare il consumatore urbano, pescatori e mercanti rimanevano ancorati ad una rigidità artificiale dei prezzi che impedendo loro di trarre vantaggio dalle congiunture li relegava in uno stato economico perennemente precario. Si pensi che addirittura gli statuti di Brescia ordinavano che il pesce rimasto invenduto nella pescheria allorché la campana del comune batteva l'ora nona venisse consegnato al comune affinché fosse distribuito ai carcerati.<sup>96</sup>

Ad un mercato così vincolato pescatori e mercanti, e soprattutto questi ultimi, tentavano di sfuggire con abusi e frodi. Questo spiega il fiorire del contrabbando, nonostante le affannose disposizioni cittadine. Fonti di varia natura testimoniano come il pesce venisse esportato illecitamente e in gran copia a Bergamo, Crema, Cremona, Ferrara, Mantova, Bolzano. Gli stessi Veronesi lo conducevano nel Bresciano dove il sistema calmieratore più elastico permetteva realizzazioni più soddisfacenti.<sup>97</sup> Di conseguenza accadeva che talora il mercato cittadino rimanesse sfornito di pesce e che i prezzi aumentassero incontrollatamente. Sintomatico è il fatto, già ricordato, che nel 1586 si giunse a vendere alla pescheria veronese trote e carpioni a 12 grossi la libbra.

La preoccupazione di disporre di un mercato sempre rifornito di pesce era così viva negli amministratori delle cose pubbliche che al fine di favorire il massimo accentramento del pescato in città non era stato imposto alcun dazio sui frutti del lago. L'unica eccezione era costituita dal dazio delle anguille che colpiva la zona di Peschiera nel sito dove principia il Mincio. A tale proposito nel 1666 al Senato veneziano fu presentato un *Ricordo* di persona anonima nel quale si suggeriva di porre una imposizione sul pescato del Garda e similamente anche sul pesce catturato negli altri laghi e fiumi della Serenissima «a ciò quelli che provechiano in dette Pesche contribuiscano a Sua Serenità quel moderato aggravio che sarà riconosciuto conveniente».<sup>98</sup> La proposta, che va interpretata alla luce del drammatico sforzo finanziario sostenuto in quegli anni dalla Repubblica nel conflitto contro il turco per l'isola di Candia, non venne tuttavia approvato e per tutta l'età veneta, come era stato per l'età medievale, la pesca nel Benaco rimase esente da imposizioni. Nel pieno rispetto dell'antica ducale del 27 febbraio 1433 (m.v.) che decretava «in facto piscandi in lacu predicto observetur, et fiat sicut hactenus extitit observatum».

AVVERTENZE

- A.S.VR. Archivio di Stato di Verona  
 A.C.S. Archivio Comunale di Salò  
 A.C.P. Archivio Comunale di Peschiera  
 A.C.L. Archivio Comunale di Lazise  
 A.C.B. Archivio Comunale di Bardolino  
 A.C.T. Archivio Comunale di Torri  
 A.C.R. Archivio Comunale di Riva

Si precisa che i riferimenti ai documenti consultati presso gli archivi comunali risultano in alcuni casi non molto bene definiti data la catalogazione approssimativa del materiale.

PESI PIÙ FREQUENTI

- peso = Kg. 8,33  
 libbra grossa = Kg. 0,49  
 libbra sottile = Kg. 0,33  
 oncia grossa = Kg. 0,041  
 oncia sottile = Kg. 0,027

<sup>1</sup> Per queste ed altre disposizioni in materia di pesca cfr. A.S.VR. *Antico Archivio Comune* b. 20+ +, proc. n. 447; A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 459, proc. B; Ateneo di Salò, manoscritti, b. C.42 (processi in materia della libertà di pescare nel lago di Garda).

<sup>2</sup> Tutte le storie economiche del medioevo e dell'età moderna accennano al problema della pesca, ma una bibliografia specifica è quasi inesistente. Per la pesca italiana resta ancora valido lo studio del Mira (G. MIRA, *La pesca nel Medioevo nelle acque interne italiane*, Milano 1937), a cui si rimanda per una analisi più approfondita del mutamento del regime giuridico delle acque dall'età romana a quella alto e basso medioevale (*Ibidem*, cap. 1). In particolare per l'area gardense cfr. i vecchi lavori del Bettoni e del Butturini (L. BETTONI, *La pesca sul Benaco*, Milano 1887; M. BUTTURINI, *La pesca nel lago di Garda*, Salò 1885). Di scarso interesse il saggio del Bonardi (I. BONARDI, *La pesca sul lago di Garda*, Brescia 1919). Al tema della pesca non è stata dedicata nessuna indagine specifica nemmeno nel corso del convegno tenutosi nel 1964 dedicato alla storia delle comunità lacuali del Garda (AA.VV., *Il lago di Garda. Storia di una comunità lacuale*, Salò 1969).

<sup>3</sup> Cfr. F. BETTONI, *Storia della Riviera di Salò*, voll. 4, Brescia 1880, vol. I, cap. x. Il diploma di Carlo Magno apre la serie dei documenti pubblicati nel codice diplomatico.

<sup>4</sup> A.C.L., proc. n. 194. Il privilegio di Ottone dell'883 venne confermato da Federico imperatore nel 1084, da Enrico III nel 1087 e da Ottone IV nel 1210.

<sup>5</sup> Dal 1444 al 1509 anche Riva fece parte del dominio veneto. Dopo tale anno entrò nell'orbita del principato vescovile di Trento, dove rimase, salvo una breve interruzione, sino al 1802 (cfr. A. STEFANELLI, *Le sorti politiche di Riva*, Riva 1921).

<sup>6</sup> A.C.B., *incarti processuali*, n. 18F e 18H. Altro esempio significativo il contrasto tra Desenzano e Sirmione sorto alla fine del Cinquecento per la peschiera del Vo' del Corno di Spina (A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 249, proc. n. 2.946).

<sup>7</sup> Già in età medievale il significato del termine peschiera in senso stretto di impianto artificiale per la pesca passa in secondo piano rimanendo fatto principale la pesca costiera nella parte del bacino d'acqua delimitato (cfr. MIRA, *La pesca nelle acque interne*, cit., p. 3).

<sup>8</sup> A.S.VR., *Anagrafi Provincia*, n. 928.

<sup>9</sup> A.C.B., *incarti processuali*, b. 18Q.

<sup>10</sup> *Ibidem*, cc. non numerate, in data 11 aprile 1635.

<sup>11</sup> A.S.VR., *Ufficio Registro*, reg. n. 159, cc. 433v.-436v.

<sup>12</sup> Una volta diventati possessori della peschiera gli uomini di Garda, Torri e Sirmione, il regime dell'esazione del diritto di riconoscimento muta. Come nelle altre aree privilegiate si passa all'appalto delle varie poste e si concede all'affittuario di esigere dai pescatori un quantitativo fisso di pescato. Si vedano in tale senso le pagine del presente lavoro. Per quanto riguarda le reti sopra citate e altre ricordate nel testo ampie spiegazioni tecniche in F. MALFER, *La pesca nel lago di Garda*, «Memorie dell'Accademia di Verona», vol. LXXII, Fasc. 1, Verona 1897. Brevemente si specifica che il *bertovello* era rete fissa, pescava alla fregola da giugno a settembre. Il *brossolo* era rete sciabica per

lucchi. Altre reti fisse erano l'*antana* usata per la pesca delle trote e dei lucci e il *pendente* atto alla pesca invernale delle alose. La *petorgna* era rete volante, si usava in acque poco profonde e si pescava con un barchetto. L'*arcagna* e il *sardenaro* erano reti a strascico, molto complesse. Abbisognavano di tre o quattro barchetti e otto uomini.

<sup>13</sup> Per le investiture concesse e poi tagliate cfr. A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 447 e A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 459, proc. B. Altri esempi di affitti prima concessi e poi revocati in A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 21, proc. n. 1.518 e b. 20+, proc. n. 2.526.

<sup>14</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 249, proc. n. 2.948.

<sup>15</sup> Costanti furono nei secoli i contrasti tra la Riviera di Salò e Verona. In età veneta, superato con la parte del 1455 il conflitto giurisdizionale, rimasero pur sempre numerosi motivi di dissidio. Oltre che per i diritti di pesca, le discordie nascevano in particolare per cause di dazio. A tale proposito cfr. S. SECCHI, *Note sull'applicazione del dazio della stadera di Verona nella Riviera di Salò (1426-1518)*, in AA.VV., *Il lago di Garda*, cit., vol. II, pp. 107-116.

<sup>16</sup> In generale sul problema cfr. MIRA, *La pesca nelle acque interne*, cit., pp. 44-55. In specifico per il lago Trasimeno cfr. O. POLIMANTI, *Raccolta della legislazione sul lago Trasimeno*, Perugia 1931, pp. 5-51, in cui si riporta la bolla di SS Papa Pio V (1568). Va osservato che le norme protettive afferenti il Trasimeno risultano estremamente articolate e complesse. Al loro confronto le disposizioni circa il Garda rivelano una buona dose di approssimazione.

<sup>17</sup> Cfr. *Statuta Magnificae Civitatis Brixiae cum reformatione novissima anni MDCXXI*, Brescia 1722, *Statuta Piscatorum*, cap. CCLIV.

<sup>18</sup> Ateneo di Salò, manoscritti, b. C42.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 368. Vedi anche A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 458, cc. non numerate.

<sup>21</sup> Più specificamente si interdicevano le *antanelle*, le *schiavole* e le *redesine*, si permetteva l'uso delle reti trattore solo nelle acque alte e si bandivano *bertovelli* e *nasse* nel mese di marzo. E questo al fine di proteggere il novellame.

<sup>22</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 368.

<sup>23</sup> A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 458 (copia dagli atti del Consiglio della città di Verona).

<sup>24</sup> *Ibidem*, b. 459, proc. B.

<sup>25</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 9, proc. n. 1.517 e A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 458, proc. C-7.

<sup>26</sup> *Parti e capitoli per la regolazione della pescagione nel lago di Garda confirmati con l'autorità dell'Eccellentissimo Senato*, Verona 1618.

<sup>27</sup> Il comando di sua Serenità poteva far derogare da questo capitolo per quindici giorni a partire dalla pubblicazione del comando stesso nel caso dei carpioni, pesce al quale era riservato un posto d'onore nei banchetti della Repubblica. A tale proposito cfr. G. PELIZZARI, *Economia e società nella Magnifica Patria*, del XVII secolo, tesi di laurea, AA 1971-2, Università degli Studi di Padova - sede staccata in Verona, Facoltà di Economia e Commercio, c. 218.

<sup>28</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 767.

<sup>29</sup> Spiegazioni tecniche del *re matto* nel già citato studio di Malfer (*La pesca nel lago di Garda*). Sinteticamente si precisa che il *re matto* era usato per la pesca delle alose, si pescava con 8 uomini e tre barchetti. Pescava di notte da giugno ad agosto nei luoghi di fregola e di giorno alla battuta dall'agosto al maggio.

<sup>30</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 767, c. 2. Si veda anche Ateneo di Salò, manoscritti, b. C42.

<sup>31</sup> Ateneo di Salò, manoscritti, b. C42. Altre informazioni sull'episodio in A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 1.924.

<sup>32</sup> A.S.VR., *Atti Rettori*, reg. 633, cc. non numerate, in data 25 novembre 1683. Nel 1688 l'autorità pubblica concesse l'uso dei *re matti* dal mese di novembre fino al Sabato Santo. Finita la pesca si dovevano consegnare le reti al Capitano del lago, quelli della Gardesana ai vicari di Garda, Torri e Lazise (A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20, proc. n. 1.679). Ma il ricorso dei pescatori del Garda fu immediato. I *re matti* vennero definitivamente banditi con proclama in data 1 luglio 1733 (A.S.VR., *Proclama a stampa*, tomo 9, c. 105r).

<sup>33</sup> Cfr. G. ROSA, *Pesca bresciana*, Brescia 1877, pp. 6-7.

<sup>34</sup> Cfr. MIRA, *La pesca nelle acque interne*, cit., pp. 54-55.

<sup>35</sup> Per quanto riguarda i capitoli emanati dai Provveditori e Giustizieri vecchi in tema di reti a maglia spessa, chiuze etc., cfr. A.S.VR., *Antico Archivio comune*, b. 9, proc. n. 366. Si veda anche quanto scritto in proposito da B. CECCHETTI, *Il vitto dei veneziani nel secolo XIV*, *Archivio Veneto*, tomo XXX, Venezia 1885, pp. 39-52.

<sup>36</sup> Circa i contrasti tra i rettori di Verona e il provveditore a Salò qualche riferimento in G. PELIZZARI, *Economia e società nella Magnifica Patria*, cit., cc. 206-224.

<sup>37</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 13, proc. n. 222, relativo ad un processo contro un gruppo di pescatori di Torri sorpresi a pescare con reti proibite dal provveditore di Peschiera.

<sup>38</sup> A.C.R., *Indice Vecchio*, reg. 1.337, ad *vocem*: Peschiere, e pescatori.

<sup>39</sup> Cfr. B. GRATTAROLO, *Historia della Riviera di Salò*, Brescia 1599, pp. 16-17.

<sup>40</sup> A.C.S., *Archivio Comune*, reg. 88, Libro Ord., Consiglio generale, in data 16 giugno 1645.

<sup>41</sup> Si veda in proposito BUTTURINI, *La pesca nel lago di Garda*, cit., pp. 41-43.

<sup>42</sup> In tale senso si è espresso il Malfer (cfr. ID, *L'alosa e la pesca nel lago di Garda*, «Atti e Memorie dell'Accademia

d'Agricoltura, Scienze Lettere Arti e Commercio di Verona», s. IV, vol. VII, 1907, p. 18). Di diradamento del pesce nel lago ha invece parlato il Bettoni (cfr. ID, *La pesca sul Benaco*, cit., p. 10). Prudente il Bonardi (Cfr. BONARDI, *Relazione sul carpine del lago di Garda*, «Memorie dell'Ateneo di Salò», a. VIII-1937, pp. 1-19).

<sup>43</sup> Istituto di Storia Economica dell'Università di Trieste (a cura di), *Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma. Provveditorato di Salò-Provveditorato di Peschiera*, vol. X, Milano 1978, *passim*. Si legga anche nello stesso volume l'introduzione storica curata da G. Zalin in particolare i capitoli 7-8-9. Ancora sulla pesca quale attività primaria dell'economia salodiana si sofferma brevemente lo Zalin nel suo saggio *Economie di transizione. La provincia salodiana in epoca veneta*, «Rassegna Economica», n. 3 maggio-giugno 1979, pp. 561-566.

<sup>44</sup> A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 458, proc. n. 15, cc. non numerate.

<sup>45</sup> L'archivio di famiglia dei conti d'Arco è conservato in parte nel palazzo d'Arco a Mantova e in parte alla biblioteca comunale di Trento. La sezione mantovana, che comprende i documenti più antichi, è attualmente in fase di riordino per opera della direttrice dell'Archivio di Stato di Mantova Adele Bellù. Fino al completamento del riordino che si prevede entro la primavera di questo anno, è interdetta alla consultazione pubblica. Fino a quel momento, si deve ricorrere agli studi di Waldstein-Wartenberg e Rill, che danno informazioni, anche se piuttosto scarse, sulle peschiere dei conti d'Arco (cfr. B. WALDSTEIN-WARTENBERG, *Storia dei Conti d'Arco nel Medioevo*, Roma 1979, in particolare p. 259 e per il periodo successivo, G. RILL, *Storia dei Conti d'Arco, 1481-1614*, Roma 1982). Si veda anche V. CAVAZZOCCA-MAZZANTI, *Un arciduca in crociera sul Garda*, «Atti e Memorie dell'Accademia d'Agricoltura Scienze e Lettere di Verona», s. V - vol. V (CV dell'intera collezione), Verona 1929, pp. 40-48.

<sup>46</sup> «Dirò dunque che ha la sua origine (il Garda) dal fiume Sarca, il quale cadendo dalle montagne per le valli del Trentino, passa nel contado d'Arco... E perché con più boche entrate nel detto lago vien chiamato dagli abitanti con la voce plurale le Sarche, nelle quali bocche per cento passa in circa fra terra nel fiume hanno detti conti certe peschiere, nelle quali si pigliano con nasse di rete grandissima quantità di trutte di grandezza fino di 60 e 70 lire alla sottile, che uscendo dal lago vanno all'insù nel fiume contr'acqua, de quali cavano d'affitto essi conti 2 mille rainesi, mandando a vendere il pesce per lo più a Verona et a Mantova» (*Relazioni Rettori Veneti*, vol. X, cit., relazione di Marco Barbarigo, p. 72).

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 88. A metà Cinquecento gli abitanti di Gargnano assommavano a 3.526 anime secondo uno studio del Guerrini (cfr. P. GUERRINI, *Demografico della Riviera benacense nel Cinquecento*, «Memorie dell'Ateneo di Salò», a. I - 1930, pp. 77-89).

<sup>48</sup> A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 459, proc. B, cc. 43 e ss.

<sup>49</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 9, proc. n. 2.406.

<sup>50</sup> *Relazioni Rettori Veneti*, vol. X, cit., p. 301. Si veda anche quanto scrivono in merito i provveditori Girolamo Contarini (p. 288) e Marc'Antonio Falier (p. 338).

<sup>51</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 18, proc. n. 49.

<sup>52</sup> Cfr. A.R. MICHELL, *La pesca in Europa agli inizi dell'età moderna*, *Storia Economica Cambridge*, vol. V, Torino 1978 (1 ed. Cambridge 1977), cap. 3, p. 166.

<sup>53</sup> Sulla povertà dei pescatori clodiensi ampi riferimenti offrono le relazioni dei Rettori Veneti (cfr. Istituto di Storia dell'Università di Udine (a cura di), *Relazioni Rettori Veneti Dogado, Podestaria di Chioggia*, Milano 1982, in particolare pp. 7-8-29-53-203). Nel 1559 significativamente Francesco Tagliapietra, parlando dei molti clodiensi che pescano nella laguna e nel mare vicino, scrive: «Questi sono invero i più poveri della città, et se io dicessi i mendichi dirla il vero» (*Ibidem*, p. 8).

<sup>54</sup> La ricostruzione è stata effettuata principalmente sulla base dei seguenti documenti: A.C.B., reg. 37 e incarti processuali b. 18Q; A.C.L., procc. n. 192 e 200 e con riferimento a Simione proc. n. 193; A.C.P., procc. n. 2-13 e 15. Ancora con riferimento a Lazise A.S.VR. *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 2.363.

<sup>55</sup> Le *roste* erano delle palizzate fissate in acqua tra le quali si tiravano le reti: erano utilizzate solo per la cattura delle trote a differenza dei *canelli* i quali, molto simili tecnicamente alle *roste*, servivano per prendere ogni tipo di pesce.

<sup>56</sup> A.C.L. proc. n. 200, cc. non numerate.

<sup>57</sup> L'archivio della Corporazione degli Originari di Garda è attualmente depositato presso il sig. N. Mafezzoli, presidente della stessa corporazione, il quale ne sta avviando il riordino. Lo ringrazio qui pubblicamente per avermi concesso di esaminare almeno una parte della documentazione conservata. Altri documenti inerenti la Corporazione degli Originari in A.C.T. proc. n. 10. Per una prima specifica ricostruzione della storia della Corporazione degli originari di Garda Torri e Sirmione cfr. F. MALFER, *La corporazione degli antichi originari di Garda*, «Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», s. V - vol. I (CI dell'intera collezione), Verona 1925, pp. 11-41. Per una integrazione del suddetto saggio cfr. N. MAFEZZOLI, *Due contratti mille ansietà, Omaggio a Mons. Antonio Bagnara*, Malcesine 1981, pp. non numerate. Per un esame degli aspetti finanziari in età settecentesca cfr. M. RAGNOLINI, *Corporazione degli Antichi originari di Garda. Brevi considerazioni sul resoconto finanziario dell'anno 1787, Omaggio a Mons. Antonio Bagnara*, cit.

<sup>58</sup> Cfr. MIRA, *La pesca nelle acque interne*, cit., p. 38.

<sup>59</sup> Archivio Corporazione Originari Garda, *Garda contro Torri e Sirmione - Incanti. Consiglio del comune di Garda (1625); Libro fitanze della comunità di Garda (1680)*. (materiale non inventariato).

<sup>60</sup> *Ibidem*, Consiglio del comune di Garda.

<sup>61</sup> Più precisamente di una corporazione di originari di Lazise parla l'Agostini nel suo lavoro su Lazise (cfr. G. AGOSTINI, *Lazise nella storia e nell'arte*, Verona 1955). Per concessione imperiale, agli originari di Lazise sarebbero spettati il diritto di porto, dogana, ripatico e pesca riservata. Una associazione quindi in parte simile a quella degli originari di Garda, Torri e Sirmione. La mancanza di documenti puntuali impedisce, tuttavia, la verifica storica di questa ipotesi.

<sup>62</sup> Nel 1722, ad esempio, si vende una rete da sardine, probabilmente un *sardenaro* o un *re matto*, con i tre barchetti e tutti gli arnesi complementari per ducati 400 (cfr. A.C.T., proc. n. 10).

<sup>63</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 9, proc. n. 1.517, cc. non numerate.

<sup>64</sup> Proprio per questi motivi economici la pesca nelle acque alte - c non solo interne - fu ovunque in età moderna prerogativa di una ristretta cerchia di pescatori. Significativo quanto scrive in tale senso nel 1629 Pietro Contarini, rettore di Chioggia: «Questa molteplicità di gente in angustia di paese, in povertà di negotio, ha cresciuto con il numero la miseria et la calamità universale degl'istessi habitanti... et gli pescatori accresciuti anch'essi notabilmente non hanno, si può dire, ricetto di laguna sufficiente che loro possi profittare il cibo, ed il trattare il mare viene fatto da pochi; perché pochi sono quelli che possono condursi fuori con barche, reti et obbligazione di nutrirsi con li compagni per più di un giorno» (*Relazioni Rettori Veneti Dogado - Podestaria di Chioggia*, cit., p. 83).

<sup>65</sup> *Parti e capitoli per la regolazione della pescagione*, cit., capp. 12-13-14.

<sup>66</sup> A.C.T., proc. n. 15, cc. 31-41.

<sup>67</sup> A.C.B., incarti processuali, b. 18H e 18D; altre informazioni in Archivio Corporazione Originari Garda, *Comuni Torri e Garda contro comune Bardolino*.

<sup>68</sup> A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 458, proc. n. 15, cc. non numerate.

<sup>69</sup> Utili indicazioni sull'argomento si ricavano dalla documentazione inerente il processo intentato contro i pescatori di Bogliaco nel 1604 (A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 9, proc. n. 1.517 e A.C.S. *Archivio Magnifica Patria*, b. 459, proc. B. Ulteriori dati in A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 9, proc. n. 2.406 e n. 69 e ancora b. 18, proc. n. 49).

<sup>70</sup> A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 459, proc. B.

<sup>71</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 18, proc. n. 49, cc. 15 e ss.

<sup>72</sup> A.C.B., reg. 7.

<sup>73</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 9, proc. n. 69, cc. non numerate.

<sup>74</sup> *Parti e capitoli per la regolazione della pescagione*, cit., cap. 11.

<sup>75</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 9, proc. n. 69.

<sup>76</sup> *Ibidem*, b. 9, proc. n. 417.

<sup>77</sup> *Ibidem*, b. 9, proc. n. 2.406.

<sup>78</sup> Cfr. MIRA, *La pesca nelle acque interne*, cit., cap. III, *passim*.

<sup>79</sup> *Statutorum Magnificae Civitatis Veronae, libri quinque*, Venezia 1747, libro IV, *Statuta super piscibus, et piscaroles*, cap. CLXIV. L'imposizione di consegne obbligatorie ai comuni rivieraschi risale all'età comunale. Le consegne furono in seguito confermate sia negli statuti scaligeri sia in quelli sforzeschi, con minime variazioni nei quantitativi (A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 368).

<sup>80</sup> Ateneo di Salò, manoscritti, b. C42. Sulla celebrità dei carponi delizie delle mense e sulle lodi cantate in loro onore già in età medievale cfr. G. BUSTICO, *Il lago di Garda nella poesia*, Riva 1908. In particolare sui riferimenti al carponcino ma anche ad altri pesci del lago nell'opera folenghiana cfr. L. MESSADAGLIA, *Vita e costume della Rinascenza in Merlin Cocai*, vol. II, Padova 1974, pp. 406-412.

<sup>81</sup> Cfr. A.I. PINI, *Pesce, pescivendoli e mercanti di pesce in Bologna medievale, Il Carrobbio*, 1-1975, pp. 332-333.

<sup>82</sup> Cfr. F. BRAUDEI, *Capitalismo e civiltà materiale*, Torino 1977, p. 152.

<sup>83</sup> *Statuta Magnificae Civitatis Brixiae*, cit., *Statuta piscatorum*, cap. CCLV.

<sup>84</sup> Cfr. BUTTURINI, *La pesca nel lago di Garda*, cit., p. 260.

<sup>85</sup> *Statutorum Magnificae Civitatis Veronae*, cit., *Status super piscibus, et piscaroles*, libro IV, cap. CLXIV.

<sup>86</sup> Per il proclama cfr. A.C.R. *Indice vecchio*, reg. 1.337 *ad vocem*: Peschiere, e pescatori (il corrispondente libro giornale è andato perduto). Già negli statuti di Riva del 1274 si ordinava che il pesce fosse venduto presso la casa del Comune (cfr. *Statuti di Riva del 1275*, editi da M. MATTEOTTI, CRETTI, Calliano 1976, cap. 1976, cap. 153).

<sup>87</sup> A tale proposito va osservato che con una terminazione del 1404 fu concesso ai pescatori della Gardesana di poter vendere per mezzo di compagni il pesce inviato a Verona (A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 10, proc. n. 1.662). Della corporazione veronese dei rivenditori di pesce sono stati editi gli statuti trecenteschi ad opera del Simeoni (cfr. L. SIMEONI, *Gli antichi statuti delle arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319*, Verona 1914: *Ministerium Piscarolorum vendencium pisces recentes de civitate et burgis Verone*. Per un raffronto con l'*ars piscarum* bolognese sempre però in età medievale cfr. A.I. PINI, *Pesce, pescivendoli e mercanti di pesce*, cit., pp. 339-347.

<sup>88</sup> *Statuta...Brixiae*, cit. *Statuta piscatorum*, cap. CCLXIV; *Statutorum... Veronae*, cit. *Statuta super piscibus, et piscaroles*, cap. CLX. Per quanto riguarda Riva simile disposizione è presente negli statuti del 1274, ma ad essa non si trova più alcun riferimento negli statuti seicenteschi (cfr. *Statuti di Riva del 1274*, cit. cap. 125, e A.C.R., *Statuti di Riva del 1604*, reg. 8).

<sup>89</sup> *Statuta... Brixiae*, cit., *Statuta piscatorum*, cap. CCLXVIII.

<sup>90</sup> Per quanto riguarda le funzioni generali del Capitano del Lago e i suoi doveri specifici in materia di pesca cfr. Biblioteca Civica Verona, manoscritti, reg. 1.022, *Parti con capitoli per l'offitio del Capitan del lago di Garda e sua pescaggione, raccolte in occasion dell'elettione del Nob. Sig. Alwise Spolverini nell'anno 1678*.

<sup>91</sup> A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 9, proc. 1.661. Ma nel 1613 un proclama del rettore di Verona ordinava che tutti i pescatori entro otto giorni dovessero dare nota all'ufficio dei vicari di tutte le quantità di pesce da sei libbre in su pescate nell'arco della settimana nonché il nome di chi le aveva acquistate. Nel 1671 si incaricarono della vigilanza anche i massari di Peschiera, Sirmione, Garda, Lazise, Bardolino e Torri (A.S.VR., *Proclami a stampa*, tomo I, c. 38 e tomo III, c. 5).

<sup>92</sup> A.S.VR. *Proclami a stampa*, cit., tomo IV, c. 445.

<sup>93</sup> Esempi in A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 1924.

<sup>94</sup> Ad esempio il 14 maggio 1632 alcuni pescatori di Torbole vennero condannati per avere contrabbandato alcune libbre di scarabine in terra straniera (A.C.R., reg. 111, c. 42v).

<sup>95</sup> *Statuta... Brixiae*, cit., *Statuta piscatorum*, capp. CCXIX-CCLXXI. Anche a Salò pare vigesse un sistema simile, stante una *limitatio pretio piscium* del 3 marzo 1463 riportata dal Butturini (BUTTURINI, *La pesca nel lago di Garda*, cit., p. 96). Probabilmente tale disposizione derivava dagli statuti salodiani viscontei, che stabilivano «quod quilibet piscator vel revenzarolus... debeat vendere et dare de dictis piscibus cuilibet de Salodo emere volenti precio justo» (cfr. *Statuti di Salò sotto la dominazione viscontea (1396)* pubblicati da Bettoni in *Storia della Riviera di Salò*, cit., vol. III).

<sup>96</sup> *Statuta... Brixiae*, cit., *Statuta piscatorum*, cap. CCLXV.

<sup>97</sup> Per un esempio si veda A.S.VR., *Antico Archivio Comune*, b. 20+, proc. n. 1.924.

<sup>98</sup> A.C.S., *Archivio Magnifica Patria*, b. 459, cc. non numerate.

Ringrazio vivamente Giorgio Borelli, Gian Maria Varanini e Giovanni Zalin per avermi aiutato nel corso di questa ricerca.